



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"TEATROSOLARTE – ARTE E SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE CULTURALE APS"

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione di promozione sociale denominata **"TEATROSOLARTE – ARTE E SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE CULTURALE APS"** c.f. **92072440057** p.iva **01637900059**. L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione ha sede legale in **Via Anna Magnani n° 6** nel comune di **Asti (AT)** cap 14100.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie.

ART. 2 - Scopo e Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione nell'ambito dell'arte, della scienza e della medicina mediante l'organizzazione, la gestione e la realizzazione di laboratori e corsi di formazione ed educazione culturale.

Scopo dell'Associazione è soprattutto promuovere, organizzare e realizzare spettacoli teatrali e di danza, mostre, incontri, convegni, progetti culturali ed artistici, spazi teatrali e spazi pubblici polivalenti sia per l'arte antica che per quella contemporanea.

In particolare, ai sensi dell' **Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (C.T.S.)**, l'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata **[ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera v)];**
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **[ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera d)];**
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale **[ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera h)];**
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 D.Lgs. 117/2017 **[ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera i)];**

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera k)];

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera r)].

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie, supplementari o straordinarie;
- b) contributi da Enti pubblici e/o privati;
- c) donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) erogazioni liberali e oblazioni;
- g) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore: attività commerciali marginali, a condizione che ciò sia espressamente previsto in statuto, che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e che siano connesse agli scopi istituzionali.

ART. 4 – Associati: ammissione

Possono far parte dell'Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali e che versano la quota associativa. Quest'ultima non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il numero degli associati non dovrà essere inferiore a 7 (sette).

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato.

ART. 4 bis – Associati: diritti e doveri

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente.

Gli associati sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

ART. 4 tris – Associati: perdita della qualifica

Il rapporto associativo si scioglie, per decesso, per recesso, per esclusione o per decadenza. Il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione. L'esclusione può essere disposta per mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari e/o comportamenti dell'associato ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; la decadenza viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 5 - Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive.

ART. 7 - L'assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 8 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza

(Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri (in numero dispari). Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo organo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente;
- deliberare in merito all'ammissione degli associati;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;
- deliberare in merito all'esclusione e decadenza degli associati;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare in ordine al bilancio preventivo;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio per legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
- nominare, eventualmente, un Segretario e/o un Tesoriere;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano

riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 9 bis – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10 – Presidente dell'Associazione

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assumere nei casi di urgenza i provvedimenti necessari ed indifferibili per il funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli al Consiglio Direttivo appositamente convocato entro quindici giorni.

ART. 11 – Organo di controllo e di Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza

della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Dal momento della sua iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore sarà sottoposta alla vigilanza disposta dalla relativa disciplina.

ART. 12 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio associativo dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio redatto secondo le Linee Guida approvate con

decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l'altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, deve essere predisposto e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da parte del Consiglio Direttivo con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altri enti del Terzo settore su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore (art. 9 CTS), e comunque nella piena osservanza della legislazione pro tempore vigente.

ART. 15 – Clausola arbitrale

Gli associati si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l'associazione e a sottoporre tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, all'insindacabile giudizio di un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Asti al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Asti.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 17 – Norma transitoria e di attuazione

Il presente statuto sostituisce ogni altro precedente statuto della "TEATROSOLARTE – ARTE E SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE CULTURALE APS" ed entra immediatamente in vigore.

In quanto l'Associazione è dotata della qualifica di APS, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

